



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.8.2003
COM(2003) 524 definitivo

2003/0207 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione
sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capo 3, seconda edizione (1988)**

(versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 92/14/CEE del Consiglio del 2 marzo 1992 sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)³. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato I, Parte A, della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 92/14/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata.

↓ 92/14/CEE (adattato)

Proposta di

DIRETTIVA .../.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del [...]

sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capo 3 , seconda edizione (1988)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80 , paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

↓

- (1) La direttiva 92/14/CEE del Consiglio del 2 marzo 1992 sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)⁴ è stata modificata in modo sostanziale a più riprese⁵. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

¹ GU C

² GU C

³ GU C

⁴ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 991/2001 (GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12).

⁵ Vedi allegato I, parte A.

↓ 92/14/CEE Considerando 1
(adattato)

- (2) L'applicazione delle norme sulle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione ha conseguenze significative per la prestazione dei servizi di trasporto aereo, in particolare se tali norme impongono restrizioni riguardo alla durata di vita utile degli aerei utilizzati dalle compagnie aeree.

↓ 92/14/CEE Considerando 2

- (3) La direttiva 89/629/CEE del Consiglio⁶ limita l'iscrizione nei registri degli Stati membri agli aerei che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988). La suddetta direttiva specifica che il limite alla registrazione costituisce soltanto una prima fase.

↓ 92/14/CEE

- (4) A causa della sempre maggiore congestione degli aeroporti della Comunità, è necessario utilizzare nel miglior modo le strutture esistenti, e ciò sarà possibile solo con l'impiego di aerei ammissibili sotto il profilo ambientale.
- (5) I lavori svolti dalla Comunità in cooperazione con altri organismi internazionali indicano che per essere benefica all'ambiente qualsiasi regola relativa alla non iscrizione nei registri deve essere corredata da misure intese a limitare l'utilizzazione degli aerei che non soddisfano le norme del capitolo 3 dell'allegato 16.
- (6) A tal fine si devono introdurre, secondo uno scadenziario adeguato, regole comuni per garantire che prevalga in tutta la Comunità un approccio armonizzato per completare le disposizioni esistenti. Dette regole diventano particolarmente importanti visto il recente impulso dato alla liberalizzazione progressiva del traffico aereo europeo.

↓ 92/14/CEE Considerando 7
(adattato)

- (7) Il rumore degli aerei deve essere ridotto, tenendo conto dei fattori ambientali, delle possibilità tecniche e delle conseguenze economiche.

↓ 92/14/CEE Considerando 8
(adattato)

- (8) È opportuno iscrivere nei registri degli Stati membri solo gli aerei subsonici civili a reazione che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16, capitolo 3.

⁶ GUL 363 del 13.12.1989, pag. 27.

↓ 98/20/CE Considerando 14
(adattato)

- (9) Gli Stati membri devono prevedere un regime di sanzioni contro le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

↓

- (10) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale di cui all'allegato I, parte B,

↓ 92/14/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è volta a limitare l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione, quali definiti nell'articolo 2.
2. La presente direttiva riguarda gli aerei la cui massa massima al decollo è uguale o superiore a 34 000 kg o il cui allestimento interno massimo certificato per un determinato tipo di aereo corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, sedili riservati all'equipaggio esclusi.

↓ 98/20/CE art. 1, punto 1
(adattato)

3. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- a) “vettore aereo”, un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza d'esercizio valida;
 - b) “licenza d'esercizio”, un'autorizzazione, rilasciata a un'impresa, che consenta di effettuare trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo;
 - c) “vettore aereo comunitario”, un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio⁷;
 - d) “flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione”, tutti gli aerei subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo dispone, di sua proprietà

⁷ GUL 240 del 24.8.1992, pag. 1.

oppure in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno.

↓ 92/14/CEE (adattato)

Articolo 2

- ☒ 1. ☒ Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli aerei subsonici civili a reazione che operano negli aeroporti situati sul loro territorio siano conformi ☒ alle norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) ☒.
- ☒ 2. ☒ Il territorio di cui al paragrafo 1 non comprende i dipartimenti d'oltremare contemplati nell'articolo ☒ 299 ☒, paragrafo 2 del trattato.

↓ 92/14/CEE art. 5 (adattato)

Articolo ☒ 3 ☒

- ☒ 1. ☒ Gli Stati membri possono accordare deroghe all'articolo 2 nel caso degli aerei di interesse storico.

↓ 92/14/CEE art. 9 (adattato)

- ☒ 2. ☒ Ogni Stato membro che accorda deroghe a norma del ☒ paragrafo 1 ☒ ne informa le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, indicando i motivi della propria decisione.
- ☒ 3. ☒ Ogni Stato membro riconosce le deroghe accordate da un altro Stato membro per un aereo immatricolato nel registro di detto Stato.

↓ 92/14/CEE art. 8 (adattato)

- ☒ 4. ☒ In singoli casi, gli Stati membri possono autorizzare l'uso temporaneo sugli aeroporti situati nel loro territorio di aerei che non possono essere utilizzati sulla base di altre disposizioni della presente direttiva. Tale deroga è limitata agli:
- a) aerei la cui utilizzazione ha un carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il rifiuto di una deroga temporanea;
 - b) aerei che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzione.

↓ 92/14/CEE art. 10 (adattato)

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

↓ 98/20/CE art. 2 (adattato)

Articolo 5

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

↓

Articolo 6

1. La direttiva 92/14/CE, modificata dalle direttive e dal regolamento di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale di cui all'allegato I, parte B.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]



ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e relative modificazioni successive

(di cui all'articolo 6)

Direttiva 92/14/CEE del Consiglio	(GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21)
Direttiva 98/20/CE del Consiglio	(GU L 107 del 7.4.1998, pag. 4)
Direttiva 1999/28/CE della Commissione	(GU L 118 del 6.5.1999, pag. 53)
Regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione	(GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12)

Parte B

Termini d'attuazione

(di cui all'articolo 6)

Direttiva	Termine di attuazione
92/14/CEE	1° luglio 1992
98/20/CE	1° marzo 1999
1999/28/CE	1° settembre 1999

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/14/EEC	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3, primo comma	Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 1, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 1	_____
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 4	_____
Articoli 3 e 4	_____
Articolo 5, paragrafo 1	_____
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 1
Articoli 6 e 7	_____
Articolo 8	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articoli <i>9bis</i> e <i>9ter</i>	_____
Articolo 10, paragrafo 1	_____
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 4
_____	Articolo 5 ¹
_____	Articolo 6

¹ Articolo 2 della direttiva 98/20/CE del Consiglio.

_____	Articolo 7
Articolo 11	Articolo 8
Allegato	_____
_____	Allegato I
_____	Allegato II
